



COMUNE DI BARDONECCHIA
Provincia di Torino
Regione Piemonte

REGOLAMENTO PER L'ALLESTIMENTO DEI DEHORS VARIANTE N. 1

Approvato con D.C.C. n. 49 del 30.11.2009
Revisione n. 1: approvata con D.C.C. n. ___ del _____

SOMMARIO

ARTICOLO 1.	OGGETTO E FINALITA'	3
ARTICOLO 2.	DEFINIZIONI	3
ARTICOLO 3.	COMPOSIZIONE	3
ARTICOLO 4.	REGIMI AUTORIZZATIVI – CARATTERISTICHE DEL TITOLO ABILITATIVO.	4
ARTICOLO 5.	UBICAZIONE E DIMENSIONI.....	5
ARTICOLO 6.	PROGETTO DEL DEHOR	7
ARTICOLO 7.	RINNOVO DEHORS.....	8
ARTICOLO 8.	DESTINAZIONE D'USO	8
ARTICOLO 9.	ORARIO	9
ARTICOLO 10.	REVOCA E SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO DEL TITOLO ABILITATIVO.....	9
ARTICOLO 11.	SOSPENSIONE E REVOCA DEL TITOLO ABILITATIVO PER ALTRI MOTIVI	10
ARTICOLO 12.	DANNI ARRECATI.....	10
ARTICOLO 13.	MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA.....	10
ARTICOLO 14.	SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE	11
ARTICOLO 15.	PAGAMENTO DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	12
ARTICOLO 16.	DEROGHE.....	12
ARTICOLO 17.	ADEGUAMENTO DEI DEHORS ESISTENTI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	12

APPENDICE A

ARTICOLO 1. OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico) mediante dehors stagionale e continuativo, in conformità ai principi ed obiettivi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino e di promozione turistica, individuati dal Comune.

2. La collocazione di attrezzature necessarie per lo svolgimento di manifestazioni, fiere e mercatini, in quanto eventi speciali od occasionali, esula dall'oggetto del presente regolamento.

ARTICOLO 2. DEFINIZIONI

1. *Dehor*: si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico), annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione od annesso ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto (fatto salvo il divieto di servizio assistito vigente per quest'ultime attività) che costituisce, delimita ed arreda lo spazio rispettivamente per la somministrazione o per il ristoro. Il dehors non potrà pertanto essere realizzato con strutture di fondazione comprendenti lo scavo del suolo e la struttura dovrà poggiare semplicemente a terra o su pedana all'uopo predisposta appoggiata a terra, con possibilità di semplice ancoraggio al suolo. Non costituisce "dehor" l'occupazione determinata dalla collocazione di soli tavolini (massimo due) e relative sedie o panche, poste in adiacenza al filo fabbricato dei locali, pur dovendo garantire in questo caso, dal punto di vista estetico, le caratteristiche degli arredi riportate in appendice A: tale allestimento è ammesso unicamente quando la larghezza del marciapiede o della strada consente il loro posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale o carraio e, in caso di occupazione di suolo pubblico, necessita comunque di apposita concessione come previsto dal Regolamento Polizia Urbana. Il rilascio di tale concessione avverrà, previa verifica della sussistenza delle condizioni di viabilità pedonale e carraia, da parte del Comando di Polizia Locale.

2. *Dehors stagionale*: si intende la struttura allestita per un periodo complessivo, anche non consecutivo, non superiore a 120 giorni nell'arco dell'anno solare a far data dal giorno del rilascio/efficacia del titolo abilitativo.

3. *Dehors continuativo*: si intende la struttura allestita per un periodo complessivo non superiore a 5 anni a far data dal giorno del rilascio/efficacia del titolo abilitativo. Tali strutture sono autorizzate solamente nel rispetto di particolari condizioni con particolare riferimento agli aspetti di viabilità, paesaggistici e di fruizione degli spazi pubblici o di uso pubblico e previa autorizzazione della Giunta Comunale: tali installazioni non sono in ogni caso previste qualora occupanti stalli di sosta esistenti.

4. *Titolo abilitativo*: è costituito dall'insieme dei titoli abilitativi necessari ai sensi dell'Articolo 4 per l'installazione dei dehors.

ARTICOLO 3. COMPOSIZIONE

1. Gli elementi dei dehors di cui al precedente Articolo 2 sono classificati come di seguito indicato:

- a. arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche, ombrelloni, tende, fioriere ecc. (vedasi appendice A);
- b. elementi di delimitazione: coperture, delimitazioni perimetrali, pavimentazioni (vedasi appendice A);
- c. elementi accessori: quali stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti ecc. (vedasi appendice A).

ARTICOLO 4. REGIMI AUTORIZZATIVI – CARATTERISTICHE DEL TITOLO ABILITATIVO

1. Con riferimento a quanto previsto dal D.P.R. 380/2001, dal punto di vista edilizio i dehors sono soggetti ai seguenti regimi autorizzativi:

- Dehors tipo a1): Dehors costituito da soli arredi di base di cui all'Articolo 3 comma 1 lettera a), da elementi accessori di cui alla lettera c), da pedane semplicemente appoggiate a terra e da elementi di delimitazione perimetrale costituiti da elementi di arredo di cui all'Articolo 3 comma 1 lettera a) e da semplici recinzioni/balaustre e/o paratie frangivento perimetrali: ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera e-quinques del D.P.R. 380/2001, tale allestimento non necessita di comunicazione/segnalazione/autorizzazione edilizia, fatta salva la necessità di ottenimento della concessione di occupazione del suolo pubblico o privato di uso pubblico ai sensi del regolamento di Polizia Urbana.

- Dehors tipo a2): Dehors installato per un periodo non superiore a 90 giorni all'anno, considerando che fra l'inizio installazione e quella prevista all'anno successivo dovranno pertanto trascorrere almeno 365 giorni: tale allestimento, qualora non rientrante anche nella precedente tipologia "a1", necessita di comunicazione ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera e-bis del D.P.R. 380/2001, fatta salva la necessità di ottenimento della concessione di occupazione del suolo pubblico o privato di uso pubblico ai sensi del regolamento di Polizia Urbana.

- Dehors tipo a3): Dehors non appartenente ai casi "a1" e "a2", costituito da elementi di delimitazione oltre a quelli previsti per il tipo "a1" o da strutture di copertura non rientranti nella definizione di arredo di cui all'Articolo 3 comma 1 lettera "a" (es. dehors chiusi tipo padiglione). Tale allestimento, in funzione della consistenza e tipologia, può richiedere presentazione di SCIA ex art. 22 del D.P.R. 380/2001 ovvero di permesso costruire ex art. 10 dello stesso decreto (o SCIA alternativa al permesso di costruire ex art. 23), fatta salva la necessità di ottenimento della concessione di occupazione del suolo pubblico o privato di uso pubblico ai sensi del regolamento di Polizia Urbana. I titoli edilizi succitati sono da considerarsi in forma precaria, valevoli per la durata corrispondente alla concessione di uso pubblico dell'area.

2. Con riferimento a quanto previsto dal Regolamento di cui al D.P.R. 13.02.2017 n. 31, dal punto di vista paesaggistico i dehors sono soggetti ai seguenti regimi autorizzativi:

- Dehors tipo b1): Dehors, stagionale o continuativo, costituito da elementi facilmente rimovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo: tale allestimento, ricadente nella voce A17 dell'allegato A al Regolamento succitato, non necessita di autorizzazione paesaggistica, pur dovendo sottostare ai requisiti di natura estetica e realizzativa dettati dal presente regolamento. Per strutture leggere di copertura debbono intendersi coperture realizzate in tessuto con struttura leggera di supporto (ombrelloni, tende, gazebo, pompeiane).

- Dehors tipo b2): Dehors stagionale come definito all'art. 2 (senza opere murarie o di fondazione), realizzato semplicemente ancorato al suolo, qualora costituito da verande e strutture in genere tali da configurare spazi chiusi e comunque con delimitazioni laterali e di copertura oltre a quelli previsti per il tipo b1: tale allestimento necessita di avviamento del procedimento per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica relativamente alla prima installazione come definito alla voce B26 (ultimo capoverso) dell'allegato B al Regolamento succitato. I medesimi allestimenti stagionali realizzati negli anni successivi, ricadendo in questo caso nella voce A16 dell'allegato A al Regolamento e come confermato alla voce B26 dell'allegato B al Regolamento (ultimo capoverso), non necessitano di autorizzazione paesaggistica.

- Dehors tipo b3): Dehors continuativo costituito da verande e strutture in genere tali da configurare spazi chiusi e comunque con delimitazioni laterali e di copertura oltre a quelli previsti per il tipo b1: tale allestimento, ricadente nella voce B26 dell'allegato B al Regolamento succitato, necessita di avviamento del procedimento per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica.

3. Dovrà essere ottenuta la relativa concessione di occupazione del suolo pubblico da parte della Polizia Locale ai sensi del regolamento di Polizia Urbana. Nel caso di occupazione di stalli di sosta, l'allestimento sarà assoggettato anche alle valutazioni e nullaosta della Giunta comunale.
4. L'istanza dovrà contenere la precisa indicazione del periodo di allestimento, pena rigetto della medesima. L'ufficio tecnico comunale e la Polizia Locale si riservano in ogni caso la facoltà di rigettare l'istanza ovvero limitare il periodo di allestimento indicato nell'istanza per motivi di pubblico interesse, con particolare riferimento ad esigenze di viabilità, di manutenzione del suolo pubblico (es. sgombero neve, realizzazione segnaletica orizzontale, opere pubbliche), programmazione di manifestazioni ed eventi turistico - culturali – religiosi, attraverso l'indicazione delle opportune limitazioni nei titoli abilitativi, che sono in ogni caso sempre da considerarsi rilasciati in forma precaria.
5. Costituisce causa di diniego per il rilascio del titolo abilitativo l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, oltre alla presenza di altre cause ostative come previste dal presente regolamento.
6. La realizzazione del dehors dovrà essere inoltre oggetto anche di apposito procedimento volto ad autorizzare/segnalare l'aumento della superficie di somministrazione ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande.
7. I dehors continuativi che per loro caratteristiche rientrano nella tipologia "a3" di cui al precedente comma 1 dovranno anche rispettare le regole definite nei Criteri comunali per l'insediamento degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23.12.2010 e s.m.i., ciò ai sensi dell'allegato A, art. 8, comma 2 della D.G.R. n.85-13268 del 8/02/2010 e s.m.i.
8. Sono fatti salvi altri eventuali titoli abilitativi o nullaosta comunque denominati necessari in funzione della tipologia ed ubicazione degli allestimenti (es. nullaosta del Soprintendente nel caso di installazione di dehors in prossimità di immobili tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004).
9. I titoli abilitativi soprariportati, da richiedere attraverso lo SUAP, potranno confluire nel titolo abilitativo unico rilasciato dal medesimo sportello.

ARTICOLO 5. UBICAZIONE E DIMENSIONI

Distanze

1. I dehors devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio. Per i dehors collocati a meno di 3 metri dalla facciata dell'edificio principale, compresi gli aggetti dell'eventuale copertura, dovrà ottenersi il nullaosta del proprietario/amministratore dell'immobile. Medesimo nullaosta dovrà riguardare l'occupazione di suolo privato di uso pubblico di proprietà condominiale o comunque non esclusiva dell'esercizio.
2. Non è consentito installare dehors o parti di essi se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli. La distanza massima fra l'esercizio ed il dehors non può in ogni caso superare i 10 metri.
3. Non è consentito installare dehors o parti di essi su sede stradale soggetta alla fermata di mezzi di trasporto pubblico, o collocati ad una distanza radiale inferiore a metri 15 dagli accessi ad edifici di culto. Tali misure possono risultare inferiori solo previa autorizzazione vincolante del responsabile dell'edificio stesso.
4. Non è consentito installare dehors o parti di essi a contatto o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti sottoposti a vincolo storico - architettonico, se non previa

autorizzazione della Soprintendenza. I dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi, cippi commemorativi, elementi architettonici di pregio degli edifici.

5. Non è consentito installare dehors o parti di essi in contrasto con il Codice della Strada. In particolare, in prossimità di intersezioni viarie, i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a 5 metri e la distanza va misurata dal filo del marciapiede, se presente: distanze inferiori dovranno essere autorizzate dalla Polizia Locale. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione del dehors occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentita la Polizia Locale: nel caso la ricollocazione non fosse possibile, trattandosi di insostituibili segnali di prescrizione o pericolo, il dehors dovrà adeguarsi allo stato dei luoghi. Analoghe considerazioni in presenza di impianti di pubblica illuminazione o qualsiasi altra pubblica attrezzatura che confligga in modo insanabile con il progetto del dehor. Il dehors deve distare non meno di 2 metri dai passi carrai e non meno di 1,5 metri dagli accessi pedonali presenti sugli edifici, con esclusione dell'accesso all'attività commerciale interessata: quest'ultima distanza potrà essere derogata a condizione che si ottenga il nullaosta da parte del proprietario / amministratore dello stabile interessato dall'accesso pedonale.
6. Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno metri 1,4: di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a metri 1,4 nel qual caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede.
7. Qualora il dehors occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli, deve essere collocata, a cura del titolare concessionario, adeguata segnalazione e, in particolare, la segnalazione di divieto di sosta permanente durante la fase di allestimento e la segnalazione di divieto di fermata, durante la permanenza del dehor.
8. Per i dehors di tipo a3) come definiti all'Articolo 4, la distanza rispetto ad altri fabbricati (diversi da quello ospitante l'attività di somministrazione) non deve essere inferiore a 3 metri e, nel caso in cui la delimitazione perimetrale si configuri come parete perimetrale (es dehors chiusi lateralmente), si dovrà rispettare la distanza minima prevista dalla normativa vigente dalle pareti di edifici frontisti.
9. All'interno del centro abitato i dehors potranno essere realizzati in deroga alla distanza dalle strade previste nel P.R.G.C.: al di fuori dal centro abitato dovranno essere rispettate le pertinenti norme di P.R.G.C.

Dimensioni in pianta

10. La dimensione massima non potrà superare i 40 m². I dehors dovranno di norma essere realizzati entro le proiezioni ortogonali dell'attività di cui costituiscono pertinenza. È consentita un'occupazione di spazi limitrofi entro il limite complessivo del 20% in più rispetto alla proiezione dell'esercizio, previo assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi e/o dei proprietari/amministratori delle abitazioni adiacenti. Nel caso in cui venga richiesta una occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio, l'estensione lineare massima non può superare in ogni caso i 10 metri.
11. La profondità massima nel caso di strade veicolari con marciapiedi è pari allo spazio di sosta più la parte di marciapiede occupabile, ai sensi dei precedenti commi: deve essere lasciato, complessivamente, sulla sezione della via, uno spazio libero non inferiore a metri 3,50, nel caso di strade a senso unico, e non inferiore a metri 7,00 nel caso di strade a doppio senso di circolazione. Nei portici la profondità massima consentita è pari ad un mezzo della profondità interna del portico a partire dal filo di fabbrica, arrotondata al mezzo metro per eccesso, con l'obbligo in ogni caso di garantire un corridoio libero di almeno metri 1,4 x 1,4; nel caso in cui sia presente anche un marciapiede oltre al portico di

larghezza superiore a 1,4 metri, sarà sufficiente garantire nel portico in corridoio libero di almeno 1 metro.

12. Negli altri spazi pubblici o di uso pubblico quali arretramenti stradali, larghi, piazze, parchi e giardini, è prevista una profondità massima non superiore al 50% della profondità dell'area e comunque non superiore a 4 metri e comunque deve essere lasciato libero uno spazio non inferiore a 2 metri per il transito pedonale.
13. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige il progetto.
14. Per i pubblici esercizi con affaccio angolare, per i quali sia preferibile collocare il dehors lungo l'asse sul quale affaccia il lato minore, si consente di collocare il dehors su questo lato utilizzando come misura di riferimento per il calcolo dell'estensione la misura del lato con maggior estensione, previo ottenimento dei nullaosta da parte dei proprietari/amministratori degli stabili adiacenti.
15. Per i pubblici esercizi che affacciano su marciapiedi con discontinuità o variazioni di profilo, si stabilisce che possa essere previsto l'allineamento della struttura, mantenendo il filo della dimensione minima del marciapiede (comunque libera) e raccordando il disegno della struttura stessa al profilo del marciapiede, in modo da evitare spazi residuali di carreggiata o di sosta.
16. Tutti gli elementi di arredo urbano collocati dal Comune quali panchine, fioriere, cestini, paracarri ecc. non possono essere compresi nell'area destinata a dehors . Essendo questi elementi funzionali collocati a comune servizio della cittadinanza è necessario lasciare sempre un opportuno spazio di fruizione che ne consenta l'utilizzo e la manutenzione.
17. Per quanto non in contrasto con il presente regolamento, si faccia riferimento al Piano di Arredo Urbano, al Regolamento di Polizie Urbana, al Regolamento Edilizio ed altre eventuali disposizioni regolamentari in materia.

Altezza

18. I dehors non possono superare l'altezza di gronda di 3 m e , nel caso l'altezza di estradosso del primo solaio fuoriterza dell'edificio ospitante l'attività superi tale valore, non potranno comunque superara tale altezza.
19. La copertura del dehors dovrà rispettare una distanza di almeno 50 cm rispetto all'estradosso e solette di balconi o solai di altra proprietà: distanze inferiore sono ammesse se autorizzate dal proprietario dei suddetti manufatti.

ARTICOLO 6. PROGETTO DEL DEHOR

1. Il titolare di un pubblico esercizio o di un laboratorio artigianale di prodotti destinati al consumo diretto che intenda collocare un dehors deve avviare i necessari procedimenti volti al rilascio dei titoli abilitativi di cui all'Articolo 4, allegando il progetto del dehors e la necessaria documentazione definiti al successivo comma 3.
2. Nel caso in cui per l'allestimento del dehors non sia necessario avviare alcun procedimento edilizio (ndr. edilizia libera) o paesaggistico, il progetto di cui al successivo comma 3 dovrà essere comunque allegato all'istanza per l'occupazione di suolo pubblico.
3. Il progetto del dehor, redatto da tecnico abilitato, dovrà comprendere la seguente documentazione:
 - a. planimetria in scala 1:100 in cui siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile

- vigente sull'area su cui il dehors viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico limitrofe, di passaggi pedonali e carrai, di chiusini per sottoservizi ecc. Devono essere indicate e quotate le distanze dall'edificio ospitante l'attività, le distanze dai confini di proprietà, dagli edifici frontisti, dagli accessi pedonali limitrofi, dalle intersezioni stradali, da passi carrai, la larghezza dei percorsi pedonali e viabili lasciati liberi ai sensi del presente regolamento ecc. ;
- b. tavola progettuale del dehors rappresentante le caratteristiche della struttura, la pianta, i prospetti quotati, con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici;
 - c. relazione tecnica di progetto nella quale risultino descritte le tipologie e colore dei materiali utilizzati e le specificazioni relative a tutti gli elementi significativi sia di arredo, sia della struttura (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni perimetrali, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti) anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo: la relazione dovrà anche descrivere le modalità di accesso al dehors e gli apprestamenti eventualmente previsti per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - d. relazione paesaggistica (qualora sia necessaria l'emissione dell'autorizzazione paesaggistica)
 - e. documentazione fotografica a colori con riprese frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito comprendendo anche le fotografie dei dehors installati gli anni precedenti nel caso di riproposizione degli allestimenti;
 - f. nulla osta della proprietà confinante o degli esercizi confinanti nei casi previsti dal presente regolamento;
 - g. nulla osta del proprietario o dell'amministratore dello stabile ospitante l'esercizio nei casi previsti dal presente regolamento;
 - h. copia ricevute di versamento dei canoni di occupazione del suolo pubblico relativi all'anno precedente;
 - i. nullaosta del responsabile dell'edificio di culto ove richiesto, ai sensi del presente regolamento.

ARTICOLO 7. RINNOVO DEHORS

1. I titoli autorizzativi dei dehors possono essere rinnovati per gli anni successivi previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità.
2. Per il rinnovo l'esercente dovrà procedere nuovamente con la presentazione di quanto previsto all'Articolo 4 ed all'Articolo 6 con le seguenti precisazioni.
3. Per quanto attiene alla concessione di suolo pubblico o privato di uso pubblico la pratica dovrà essere corredata dalla relativa istanza, allegando la ricevuta di pagamento del canone di occupazione dell'anno precedente e le foto dell'allestimento precedente.
4. Nel caso si preveda di eseguire il medesimo allestimento previsto nei titoli abilitativi precedenti, il progetto del dehors di cui all'Articolo 6 potrà essere sostituito da una dichiarazione nella quale si confermi la volontà di allestire i manufatti precedentemente autorizzati.

ARTICOLO 8. DESTINAZIONE D'USO

1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio: l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in termini igienico sanitari.
2. Eventuali piccoli intrattenimenti musicali saranno preventivamente comunicati al / autorizzati dal competente servizio comunale. È vietato l'utilizzo di qualsiasi impianto di amplificazione. In ogni caso non deve creare pregiudizio al riposo delle persone e si dovrà garantire la conformità con il regolamento acustico comunale.

3. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento (es. videogiochi, slot machine, tavoli da gioco ecc.).

4. E' vietata l'installazione di apparecchi per la cottura dei cibi e l'esposizione di merci e cartellonistica a scopo pubblicitario: sono contenute tabelle portamenù e bacheche.

ARTICOLO 9. ORARIO

1. Il dehors osserva l'orario di apertura dell'esercizio a cui è annesso.

2. I piccoli intrattenimenti musicali dovranno terminare secondo quanto stabilito dal competente servizio comunale e dai regolamenti in materia.

3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 può essere modificato con ordinanza del Sindaco nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 10. REVOCA E SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO DEL TITOLO ABILITATIVO

1. Per motivi di interesse pubblico, fra cui quelli riportati al comma 2, il titolo abilitativo può essere revocato con provvedimento motivato del soggetto preposto al suo rilascio, con preavviso di almeno 30 giorni: in caso di motivata urgenza la comunicazione può avvenire con 5 giorni di preavviso.. La revoca, oltre ai casi previsti al comma 2, potrà essere disposta anche qualora, successivamente alla posa, emergano interferenze alla viabilità pedonale e carraia non risolvibili con la modifica degli allestimenti medesimi.

2. Il titolo abilitativo può essere sospeso nei seguenti casi:

a) ogni qualvolta nell'area interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione dello stabile ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del titolo abilitativo provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi ed allestimenti, con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoca della concessione, dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione può avvenire con almeno 72 ore di preavviso;

b) per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli allestimenti, la comunicazione può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica o ripristino dei servizi essenziali (es. acquedotto) l'Ente competente all'esecuzione dell'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture;

c) nel caso di svolgimento di manifestazioni ed eventi per cui sia necessario liberare le aree pubbliche o di uso pubblico. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del titolo abilitativo provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoca della concessione, dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione può avvenire con almeno 72 ore di preavviso;

3. I costi di rimozione e riallestimento saranno a carico del concessionario, senza possibilità per l'esercente di richiedere indennizzi o risarcimenti al Comune.

4. Nel caso di revoca o sospensione del titolo abilitativo per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente, proporzionalmente al periodo di mancata occupazione. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.

5. In caso di mancato ottemperamento alla richiesta di rimozione degli allestimenti, l'amministrazione potrà procedere d'ufficio e le relative spese saranno poste a carico dell'esercente, oltre alle eventuali sanzioni previste dai regolamenti vigenti.

ARTICOLO 11. SOSPENSIONE E REVOCA DEL TITOLO ABILITATIVO PER ALTRI MOTIVI

1. I provvedimenti dei commi successivi sono applicati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo.

2. Il titolo abilitativo è sospeso qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a. agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato. A tal fine si precisa che la rappresentazione di progetto degli arredi è finalizzata alla verifica degli ingombri. In fase di esercizio gli arredi potranno essere collocati in modo diverso o in numero inferiore purché all'interno dell'area di occupazione suolo pubblico concessa, rispettando eventuali percorsi o uscite di sicurezza;

b. gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;

c. la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o la viabilità e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;

Nei casi succitati l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.

3. Il titolo abilitativo potrà essere revocato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a. gli elementi di arredo non vengano ritirati e custoditi con le modalità previste all'Articolo 13;

b. le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;

c. in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e della TARISU;

d. in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie.

e. nel caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere precedenti del comma 2;

4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono adottati dal soggetto preposto al rilascio del titolo abilitativo, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

5. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono accertate dal Corpo Polizia Locale con l'eventuale collaborazione degli uffici tecnici comunali.

ARTICOLO 12. DANNI ARRECATI

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico, o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors o dalle attività di allestimento/rimozione del medesimo, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro manufatto di proprietà pubblica, i servizi competenti, relativamente al tipo di danno provocato, potranno provvedere d'ufficio al ripristino, addebitando all'esercente le spese sostenute oltre ad applicare le eventuali sanzioni previste dai regolamenti vigenti.

ARTICOLO 13. MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA

1. L'installazione dei dehors non dovrà in alcun modo costituire manomissione del suolo. E' fatto obbligo mantenere lo spazio occupato in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato,

compreso lo sgombero neve attorno e sulla copertura del dehor, con assoluto divieto di accumulo su spazio pubblico o di uso pubblico.

2. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali.

3. Il titolo abilitativo non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde occupata o alla potatura delle alberature esistenti. Non è ammesso includere all'interno o sottostanti a coperture, alberi ed altre essenze vegetali. Non è ammesso ancorare od appoggiare agli alberi o su parte di essi, strutture, cavi, tiranti, fari, altoparlanti, linee elettriche, tabelloni od altro. Non è ammesso, in prossimità di alberi ed altre essenze vegetali, effettuare lavaggi con detergenti, solventi, e similari, nonché spargere sale anti gelo o qualsiasi altra sostanza fito tossica. E' vietato, scaricare gas caldi di combustione o di trattamento dell'aria, in direzione della fronda degli alberi o dei cespugli

4. L'installazione di elementi fissi quali padiglioni, fioriere, elementi di delimitazione, arredi o simili non deve costituire riduzione della sezione di deflusso delle acque meteoriche in superficie.

5. Con particolare riferimento ai laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto senza somministrazione, lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti, da prevedere nel progetto.

6. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede il rilascio di nuovo titolo.

7. In occasione della chiusura per ferie prolungata dell'esercizio, gli elementi di arredo posizionati direttamente su suolo pubblico dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno, pena la revoca del titolo abilitativo.

8. Allo scadere del termine del titolo abilitativo ed in caso di revoca o sospensione dello stesso, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico ogni singolo elemento del dehor, ripristinando lo stato dei luoghi.

9. Soprattutto durante temporali o eventi meteorici intensi, il titolare dovrà porre la massima cautela ed attenzione al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone presenti all'interno o in prossimità della struttura. Il Comune è e rimarrà estraneo ad ogni qualsiasi evento e/o responsabilità in merito.

ARTICOLO 14. SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento di Polizia Urbana, dal Regolamento TOSAP e dal Codice della Strada, è applicata, ai sensi dell'art. 7 bis del TUEL, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro con possibilità di ammissione al pagamento in misura ridotta di 50 euro ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81; inoltre saranno adottate misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.

2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors senza il prescritto titolo abilitativo e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale, cui il dehors è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni dal verbale di accertamento - contestazione.

3. Qualora il gestore dell'esercizio cui il dehors è annesso non provveda, nei termini fissati, al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa. Inoltre l'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di un nuovo titolo abilitativo.

4. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la sua rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Comando di Polizia Locale.

5. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dall'ordinamento vigente, con particolare riferimento alle sanzioni causa assenza, difformità o mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione paesaggistica, nei titoli edilizi e nella concessione di suolo pubblico.

ARTICOLO 15. PAGAMENTO DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

1. Il canone relativo all'occupazione con dehors annesso ad esercizio pubblico è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare gli elementi descritti nel progetto.

2. Le modalità e i termini del pagamento del canone sono riportati nel vigente Regolamento TOSAP.

3. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa prevista dal vigente Regolamento TOSAP.

ARTICOLO 16. DEROGHE

1. E' possibile, con provvedimento motivato della Giunta Comunale adottare, previo parere dell'ufficio competente, deroghe in casi particolari a quanto previsto dal presente Regolamento. Le richieste di deroga devono essere presentate all'unità preposta al rilascio del titolo abilitativo, che le trasmetterà agli uffici ed enti competenti per la materia oggetto di deroga. La deroga sarà consentita solo previo parere favorevole di tutti i settori coinvolti.

ARTICOLO 17. ADEGUAMENTO DEI DEHORS ESISTENTI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. I dehors installati su suolo pubblico o privato di uso pubblico dovranno essere adeguati alle presenti norme: a tal fine, qualora si voglia rinnovare l'occupazione del suolo con il dehor, almeno 120 giorni prima della scadenza delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del previgente regolamento, dovranno essere presentate le relative istanze volte all'ottenimento dei necessari titoli abilitativi riportati all'Articolo 4. In caso contrario, i suddetti dehors dovranno essere rimossi alla scadenza delle relative autorizzazioni.

2. I dehors realizzati su suolo privato non di uso pubblico sulla base del previgente regolamento, alla scadenza delle autorizzazioni rilasciate:

a) qualora gli allestimenti rientrino nelle tipologie di cui alla tipologia "a1" descritta all'Articolo 4, potranno essere mantenuti nel rispetto dei parametri di zona previsti dal P.R.G.C.;

b) qualora gli allestimenti rientrino nelle tipologie di cui alla tipologia "a3" descritta all'Articolo 4, potranno essere mantenuti nel rispetto dei parametri di zona previsti dal P.R.G.C. previa presentazione di apposita istanza volta all'ottenimento dei titoli abilitativi di cui all'Articolo 4. Sarà necessario in tali casi presentare l'istanza suddetta almeno 180 giorni prima rispetto alla scadenza dell'autorizzazione, anche per poter eventualmente modificare il dehors e renderlo conforme alle disposizioni di zona di P.R.G.C. Per i suddetti dehors dovranno essere rispettati i Criteri comunali per l'insediamento degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23.12.2010 e s.m.i., in particolar per quanto attiene al reperimento/monetizzazione delle aree a parcheggio. Dovranno in ogni caso essere dismesse ovvero monetizzate le altre superfici a standard urbanistico previste nel P.R.G.C.;

c) i dehors esistenti non rispettanti i criteri e le condizioni di cui alle precedenti lettere "a" e "b", allo scadere delle relative autorizzazioni dovranno essere rimossi.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 285/1992, al vigente Regolamento TOSAP per l'occupazione di Suolo Pubblico, al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, al Regolamento per l'applicazione della TARSU, al Regolamento Edilizio, al Regolamento Acustico, al Regolamento di Polizia Urbana, ai Criteri comunali per l'insediamento degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, al Piano di Arredo Urbano.

APPENDICE A - INDICAZIONI TECNICO/AMBIENTALI RELATIVE AI DEHORS

Arredi di base (Art. 3 comma 1.a)

Sono considerati elementi di arredo tavoli, sedie, poltroncine o panche, ombrelloni, tende, gazebo con struttura leggera aperti su tutti i lati con copertura in tessuto, fioriere.

Nel presupposto che tutto quanto viene inserito nello scenario di percezione comune debba, oltre che espletare le funzioni richieste che lo hanno motivato, contribuire anche alla qualità dell'immagine complessiva, i sopracitati arredi mobili devono essere scelti con cura in modo da risultare gradevoli ed ordinati.

Occorre pertanto che nel progetto vengano puntualmente illustrate le tipologie di arredi che si intendono utilizzare.

In particolare nel caso di componenti di tipo seriale l'illustrazione può avvenire attraverso ogni elemento utile alla identificazione delle caratteristiche formali, costruttive e cromatiche dei manufatti quali ad esempio riproduzioni fotografiche, copie di estratti di cataloghi. Nel caso di componenti appositamente progettati la documentazione di progetto deve contenere tutte le indicazioni utili per una loro adeguata valutazione tecnico formale.

Sono da evitare, e possono essere oggetto di prescrizione nei relativi provvedimenti autorizzativi, elementi aventi colori non consoni con l'ambiente urbano, eccessivamente sgargianti.

In centro storico sono da preferire elementi che per colore, trama estetica o materiale si inseriscano nel contesto urbano caratteristico (es. sedie/tavoli in tinta legno, vimini, colori tenui ecc.).

Per dehors realizzati in prospicienza ad edifici in stile "liberty" (es via Medail), sono da preferire elementi di arredo richiamanti tale stile (es. sedie e tavolini in ferro non lucido).

Per quanto attiene in particolare ad ombrelloni, gazebo, tende, non potranno essere utilizzati elementi riportanti messaggi pubblicitari e si dovrà preferire l'uso di tinte unite, con colori e o fantasie in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti. E' preferibile l'utilizzo di ombrelloni/gazebo con struttura lignea o comunque metallica preferibilmente di colore scuro (es. ferro micaceo)

Per quanto attiene alle tende si eviti l'inserimento di teli o mantovane laterali.

Per quanto non previsto e specificato nel presente regolamento, si veda quanto riportato nel Piano di Arredo Urbano.

Elementi di delimitazione (Art. 3 comma 1.b).

Gli elementi di delimitazione degli spazi adibiti a dehors costituiscono il maggior impatto visivo e pertanto sono oggetto di particolare attenzione dal punto di vista tecnico ambientale.

Delimitazioni perimetrali:

L'area di suolo pubblico occupata da un dehors deve generalmente risultare chiaramente delimitata salvo diverse indicazioni determinate da esigenze di inserimento ambientale nei siti caratterizzati da forte valenza monumentale o ambientale quali percorsi porticati, vie e piazze pedonali, parchi e giardini.

Nelle aree a forte valenza monumentale e nelle aree pedonali la delimitazione perimetrale non dovrà generalmente essere collocata. Potranno essere accettate soluzioni non invasive di volta in volta valutate a seconda delle caratteristiche dell'ambiente.

La delimitazione, continua o meno, ma comunque tale da indicare i limiti dell'occupazione, può essere realizzata con modalità e materiali che sono di volta in volta determinati in funzione del sito, ed è oggetto di specifica progettazione e verifica. In ogni caso gli elaborati progettuali devono chiaramente indicare la superficie complessiva che si intende occupare, all'interno della quale deve essere precisata l'area utile e quella interessata dalla collocazione delle eventuali delimitazioni (vasi, fioriere, ringhiere ...).

Non è ammessa la presenza di una doppia tipologia di delimitazione.

-Delimitazione discontinua:

La delimitazione discontinua è costituita da vasi, fioriere o contenitori in terracotta, legno, in posizione non accostata ma comunque predefinita a livello progettuale.

La funzione degli elementi di delimitazione è quella di semplice indicazione dei limiti dell'area occupata del dehors .

La distanza di detti elementi potrà essere organizzata con scansione simmetrica e non, ma tale da garantire la maggior trasparenza possibile.

Per ogni tipo di contenitore devono essere precisati la tipologia, le dimensioni, il materiale, il colore, l'indicazione (di massima da cm..... a cm.....) dell'altezza desiderata per le piante da collocare.

-Delimitazione continua:

La delimitazione continua può essere costituita da:

-Vasi, fioriere o contenitori accostati in terracotta, legno ed altri materiali idonei, atti a realizzare mediante le piante inserite un effetto siepe. Nel progetto per ogni tipo di contenitore devono essere indicati la tipologia, le dimensioni, il materiale, il colore, e l'indicazione dell'altezza (da cm..... a cm.....) delle piante che si intendono collocare.

-Ringhiere/recinzioni a giorno (h.max.110cm). Nel progetto devono essere indicati la tipologia, le dimensioni, il materiale ed il colore.

-Delimitazione continua per la protezione dalle intemperie:

Le delimitazioni possono essere integrate da pannelli di materiale trasparente ed anti urto, sostenute da eventuale apposita struttura realizzata con materiali tradizionali ed in sintonia con l'ambiente montano ed urbano (ferro, legno).

Nel progetto devono essere indicati il materiale e le dimensioni dei pannelli, la tipologia ed il colore dei sostegni e la posizione riferita alla dotazione di verde.

Le delimitazioni a protezione dalle intemperie possono costituire elementi sostitutivi delle ringhiere o, quando appositamente progettate, costituire elementi integrativi delle delimitazioni a ringhiera.

Nel caso di dehors realizzati con struttura portante e relativa copertura (es. tipo padiglione), la chiusura laterale del dehors potrà essere realizzata con elementi trasparenti (è ammessa la tamponatura con elementi opachi fino ad una altezza massima di 1,2 m dal piano di pavimento). Tali tipologie chiuse di allestimento non sono comunque previste nei centri o nuclei storici.

Nei dehors continuativi la struttura portante, qualora sostenente una copertura, dovrà premettere di sorreggere il carico di neve, non potendo in ogni caso realizzare strutture di fondazione che prevedano lo scavo o manomissione del suolo.

Delimitazione orizzontale (pedane/pavimentazioni)

La superficie di calpestio dell'area dehors costituisce la delimitazione orizzontale di base della struttura di ristoro.

La superficie della porzione di suolo occupata da un dehors può risultare costituita da: sedime asfaltato, lastricato in lastroni di pietra o pavimentato in materiale lapideo a pezzatura minuta; può

risultare semplicemente trattato in terra battuta, misto o meno a ghiaia, oppure con trattamenti superficiali particolari: si veda in ogni caso quanto eventualmente riportato nel P.A.U.

Ogni ulteriore soluzione di pavimentazione, che sarà sempre semplicemente appoggiata in modo da non danneggiare la superficie del suolo, deve risultare coerente con quanto segue:

- nei portici, nelle gallerie, nelle vie e nei marciapiedi con pavimentazioni lapidee, il suolo deve essere lasciato in vista. Eventuali discontinuità possono essere colmate con opportuni accorgimenti di arredo.

In particolare, possono essere previste specifiche coperture coordinate con la pavimentazione lapidea per evitare il danneggiamento degli arredi di base causati dalle discontinuità della pavimentazione stessa;

- negli altri casi ed in presenza di sensibili discontinuità o dislivelli può essere ammessa la realizzazione di una pedana/struttura di appoggio le cui caratteristiche devono risultare descritte nel progetto per verificarne la coerenza con il sito.

Per le pedane rialzate devono essere studiati accorgimenti atti ad occultare la vista laterale delle pedane mediante un uso ragionato delle delimitazioni o dovranno essere previste delle finiture a chiusura degli spazi vuoti perimetrali causati dal dislivello tra il piano della pedana e l'area di sedime.

Per quanto non previsto e specificato nel presente regolamento, si veda quanto riportato nel Piano di Arredo Urbano.

Coperture

Non tutte le tipologie di copertura e di riparo esistenti sul mercato sono ritenute idonee alla collocazione nel territorio comunale.

- Nei portici e nelle gallerie, sia di carattere storico che di recente realizzazione, gravati da servitù di uso pubblico, è ammessa la collocazione di soli tavolini e sedie con l'esclusione di qualunque tipo di copertura.

- Coperture in tessuto: devono essere usati materiali non lucidi i cui colori, per un corretto inserimento nel contesto, risultino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti e con l'ambiente urbano. Non sono ritenute idonee coperture con colori eccessivamente sgargianti nelle tinte cromatiche e nelle eventuali scritte anche se caratterizzanti solo le sole mantovane o risvolti verticali (comunque da evitare).

- Coperture in altri materiali e relative strutture portanti: anche in considerazione della possibilità di posa di dehors continuativi ai sensi del presente regolamento, che potranno pertanto permetterne anche l'utilizzo invernale, per le coperture potranno essere utilizzati altri materiali quali scandole, lamierini, materiali trasparenti ecc. purché in sintonia con l'ambiente urbano e montano.

Per quanto non previsto e specificato nel presente regolamento, si veda quanto riportato nel Piano di Arredo Urbano.

Elementi accessori (Art. 3 comma 1.c).

Eventuali elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, installati nel rispetto e nei limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria, devono essere descritti e rappresentati nel progetto anche se la loro collocazione, entro il perimetro autorizzato, potrà variare in funzione delle esigenze di esercizio, senza necessità di ottenimento di nuovo titolo abilitativo.

Anche la scelta di attrezzature quali cestini portarifiuti, stufe ad irraggiamento (es stude a fungo, a torre, a piramide ecc.) dovrà essere consona, per coloriture e materiali, con riferimento all'ambiente ed agli edifici circorsanti, oltre che ai restanti elementi di arredo del dehor.

Eventuali corpi illuminanti, scelti in modo coerente rispetto alla progettazione del dehor, sono applicati alla struttura e integrati il più possibile con essa, senza interferire con il contesto ambientale urbano di riferimento.

Per quanto non previsto e specificato nel presente regolamento, si veda quanto riportato nel Piano di Arredo Urbano.